

BEATRICE ZUCCA MICHELETTO, *L'introduzione del codice civile napoleonico a Torino: il regime patrimoniale dei coniugi tra norma e pratica*, in «Geschichte und Region / Storia e Regione» (ISSN 1121-0303), 20/2, (2011), pp. 92-105.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/grsr>

Questo articolo è stato digitalizzato dalla Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'associazione [Geschichte und Region / Storia e regione](#) all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

Il materiale sul sito [HeyJoe](#) è disponibile sotto licenza CC BY-NC-ND 4.0: può essere scaricato, stampato e condiviso per uso non commerciale, con attribuzione e senza modifiche.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the [Geschichte und Region / Storia e regione](#) association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

The material on the [HeyJoe](#) site is available under the CC BY-NC-ND 4.0 license: it can be downloaded, printed, and shared for non-commercial use, with attribution and without modifications.



L'introduzione del codice civile napoleonico a Torino: il regime patrimoniale dei coniugi tra norma e pratica

Beatrice Zucca Micheletto

Questo articolo presenta alcuni primi risultati relativi alla ricezione del codice civile napoleonico da parte di famiglie e individui a Torino nei primi anni del XIX secolo. Tra la fine della rivoluzione francese e la Restaurazione, la dominazione napoleonica in buona parte dell'Europa occidentale ha delle conseguenze importanti dal punto di vista dei sistemi normativi. All'inizio del XIX secolo infatti un nuovo codice civile, conosciuto poi come codice Napoleone, viene introdotto in molte regioni italiane annesse all'impero francese. In Piemonte, questo entra in vigore il 21 marzo 1804. Secondo il giurista Gian Savino Pene Vidari

“nel campo del diritto di famiglia il *code civil* ha introdotto un principio basilare: la competenza esclusiva dello stato a regolare la materia. Ciò ha capovolto l'impostazione anteriore, che voleva la legislazione statale unicamente integratrice in qualche punto della disciplina affermatasi nei secoli sulla base del diritto canonico, dell'interpretazione del diritto romano e delle tradizioni domestiche.”¹

I cambiamenti apportati dal nuovo codice alle norme che regolavano la trasmissione e la dotazione nelle diverse realtà italiane preunitarie – e soprattutto le pratiche che ne seguirono – non sono ancora stati al centro di un lavoro unico e omogeneo, anche se molti aspetti sono trattati in ricerche specifiche.² Un ruolo pioniere in questo senso, spetta agli studi di storia della famiglia e di genere che, per primi, hanno compreso la portata delle innovazioni in materia di legislazione della famiglia e si sono interrogati sul loro impatto sulla società. La raccolta di saggi curata da Isabelle Chabot e Giulia Calvi occupa una posizione centrale.³ Di fronte ad una realtà giuridica italiana estremamente frammentata il codice civile napoleonico costituisce senza dubbio il primo

1 Gian Savino PENE VIDARI, *Famiglia e diritto di fronte al “code civil”*. In: Giuseppe BRACCO (a cura di), *Ville de Turin 1798–1814*, Il vol., Torino 1990, pp. 63–91, p. 63.

2 Per Torino: PENE VIDARI, *Famiglia e diritto*; Monica PAROLA, *Vedove e orfani a Torino nel periodo napoleonico*. In: Giulia CALVI/Isabelle CHABOT (a cura di), *Le ricchezze delle donne. Diritti patrimoniali e poteri familiari in Italia (XIII–XIX secc.)*, Torino 1998, pp. 257–274; Ida FAZIO, *Complicità coniugali. Proprietà e identità nella Torino napoleonica*. In: *Quaderni Storici* 98 (1998), pp. 333–360. Per Venezia e i suoi territori: Carlo MONACO, *Matrimoni e separazione dei beni a Vicenza in età napoleonica. Contributo per una storia della famiglia a Vicenza tra Settecento e Ottocento*. In: Gabriele DE ROSA/Filiberto AGOSTINI (a cura di), *Vita religiosa e cultura in Lombardia e nel Veneto in età napoleonica*, Roma-Bari 1990, pp. 231–256; Maria Elisabetta BALDASSARRE, *Né per obbligo né per amore: sistema dotale e regime patrimoniale tra coniugi nella Venezia napoleonica*. In: *Atti dell'istituto veneto di Scienze lettere ed Arti*, CLII, 1993–1994, pp. 451–520. Per Bologna: Manuela MARTINI, *Doti e successioni a Bologna nell'Ottocento. I comportamenti patrimoniali del ceto nobiliare*. In: *Quaderni Storici* 92 (1996), pp. 269–304.

3 CALVI/CHABOT, *Le ricchezze delle donne*.

tentativo, ben presto abbandonato, di omogeneizzare e uniformare la legislazione in materia di trasmissione; soprattutto, come scrivono le curatrici, mira a riscattare le donne dalla “marginalità successoria” nella quale si trovano relegate poiché sancisce per la prima volta l’uguaglianza di diritti ereditari di fratelli e sorelle di fronte all’eredità paterna e materna. Ben diversa è la valutazione quando si guarda alle pratiche. Qui infatti non si assiste ad un reale miglioramento: gli studi della raccolta concordano nel sottolineare che “le strategie familiari obbediscono a logiche di conservazione patrilineare”⁴ che con la loro inerzia rendono difficile l’attuazione del cambiamento.

Attraverso lo studio del caso torinese, questo articolo si propone di inserire un ulteriore tassello nel mosaico e di verificare attraverso l’analisi di casi concreti quale fu la ricezione della legislazione napoleonica a Torino, ed in particolare quella riguardante i rapporti patrimoniali tra membri della famiglia e tra coniugi. Si tratterà di spiegare che di fronte all’introduzione “dall’alto” di nuove norme, gli individui non restano dei soggetti passivi; al contrario, le loro azioni coprono un ampio ventaglio di comportamenti che sarebbe certo troppo riduttivo riassumere alla semplice dicotomia di accettazione/rifiuto. Come scrive Ida Fazio,

“proprio i momenti di più forte asserzione normativa [come è il caso del codice napoleonico, imposto dall’alto nel volgere di poco tempo e altrettanto rapidamente abolito dalla Restaurazione] possono rendere meglio visibili le capacità creative e propositive dei comportamenti strategici messi in atto da chi organizza la propria vita tenendo conto di vecchie e nuove opportunità”.⁵

Prendendo spunto da tali riflessioni, questo articolo intende valorizzare la capacità di iniziativa degli individui e suggerire che spesso le nuove norme sono strategicamente rinegoziate, o perfino aggirate senza per questo essere formalmente infrante. Infatti gli individui sono in grado di ritagliarsi dei margini di manovra sfruttando eventuali spazi vuoti o delle contraddizioni presenti nel nuovo sistema normativo⁶, senza che ciò si traduca necessariamente in un atteggiamento di opposizione frontale o di ostilità dichiarata. Allo stesso tempo, anche all’interno di un tale quadro, sono necessarie delle distinzioni, poiché le pratiche – e le logiche ad esse sottese – sono articolate a seconda dei gruppi sociali coinvolti.

Comincerò l’articolo descrivendo il sistema dotale tradizionale torinese, rimasto in vigore fino all’introduzione del codice civile napoleonico. Successivamente, presenterò le novità introdotte da quest’ultimo in materia di rapporti patrimoniali all’interno della famiglia. Accanto alla comunità dei beni, il nuovo codice prevedeva la possibilità, per le coppie che lo richiedeva-

4 CALVI/CHABOT, *Le ricchezze delle donne*, p. 11.

5 FAZIO, *Complicità coniugali*, p. 335.

6 Come spiega Giovanni Levi nell’introduzione al suo celebre studio: Giovanni LEVI, *L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento*, Torino 1985.

no, di organizzare il regime matrimoniale attorno alla dote introducendo allo stesso tempo dei cambiamenti sostanziali rispetto a quanto era in uso a Torino durante l'Antico Regime. Ora, è proprio attorno alle nuove norme del regime dotale che si gioca gran parte dell'iniziativa degli individui. Come vedremo infatti nell'ultima parte dell'articolo, lo studio attento delle clausole degli atti notarili mostra l'utilizzo di accorgimenti tecnici e giuridici finalizzati a manipolare, se non aggirare del tutto, le nuove leggi.

Il sistema dotale di Antico Regime: un sostegno per la famiglia e un mezzo di esclusione delle figlie dall'eredità familiare

Nelle società di Antico Regime la dote è indispensabile per accedere al matrimonio per tutte le ragazze, indipendentemente dalla loro posizione e origine sociale. A Torino, nel corso del XVIII secolo, l'atto dotale è stipulato sotto forma di un contratto notarile, firmato dagli sposi e dai loro genitori – o eventualmente da parenti o fratelli nel caso che i primi non siano più in vita al momento del matrimonio. Un po' schematicamente, la dote è composta da due parti: 1) una somma di denaro spesso pagata girando un credito preesistente o con una scrittura privata o, costituita con il lavoro della ragazza (molto più rare sono invece le doti costituite da terre o case); 2) un corredo (fardello, nel dialetto piemontese), un insieme di vesti, gioielli e biancheria per lo più destinati all'uso personale della sposa.⁷

Da un punto di vista giuridico, la dote è una proprietà inalienabile della donna ma al marito ne spetta la gestione durante la vita matrimoniale. Il corredo, invece, è sin da subito una proprietà della donna la quale lo può gestire liberamente. Il marito – e spesso con lui il padre se il primo non è emancipato⁸ – hanno anche l'obbligo di assicurare la dote e il fardello sui loro beni; in questo modo la sposa e la sua famiglia ottengono la garanzia precisa che, anche se il marito gestisce male la dote, potranno rivalersi direttamente su alcuni dei suoi beni. Alla morte del marito, gli eredi devono restituire la dote alla vedova che ha ormai il diritto di amministrarla liberamente. Alla morte della moglie,

7 Per un inquadramento generale del sistema dotale a Torino cfr. Gian Savino PENE VIDARI, Osservazioni su rapporti patrimoniali fra coniugi nel Piemonte del secolo XVIII. In: Rivista di Storia del diritto italiano 54 (1980–81), pp. 19–60; IDEM, Dote, famiglia e patrimonio fra dottrina e pratica in Piemonte. In: La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal '400 al '600, Atti del convegno internazionale, Milano 1–4 dicembre 1983, Roma 1986, pp. 109–121; Beatrice ZUCCA MICHELETTI, Contextualizing the Southern Model: Dowry, Women's Work and Marriage Patterns in Pre-Industrial Urban Italy (Turin, Second Half of the 18th Century). In: The History of the Family 16, 4 (2011), pp. 354–370.

8 Secondo quanto emerge dagli studi di Sandra Cavallo, a Torino il figlio non si sottrae mai alla patria potestas, cioè all'autorità paterna, neppure quando si sposa, se non alla morte del genitore oppure attraverso un atto notarile ufficiale di emancipazione. Solo in questo modo, infatti, egli diventava responsabile a pieno titolo della gestione dei propri beni, e per i propri debiti e crediti. Il perdurare della *patria potestas* spiega quindi la presenza del padre dello sposo in molti atti notarili di dotazione. Sandra CAVALLO, Una fonte per lo studio dei rapporti famigliari intra e inter-generazionali. In: Anna BELLAVITTI/Isabelle CHABOT (a cura di), Famiglie e poteri in Italia tra medioevo ed età moderna, Roma 2009, pp. 437–370.

la dote passa ai figli ma, nel caso in cui non ve ne siano, secondo le norme degli statuti medievali della città, il marito ha l'obbligo di restituire solamente la metà della dote alla famiglia di origine della moglie.⁹ Il che significa che l'altra metà è sistematicamente inglobata nell'asse patrimoniale del marito.

È importante notare che, sin dalla sua origine romana, la dote è pensata come un capitale destinato *ad sustinenda onera matrimoni*, secondo la formulazione del codice dell'imperatore Giustiniano. I proventi della rendita della dote, se non la dote stessa, devono essere utilizzati per assicurare il mantenimento della famiglia. Tuttavia, a quest'epoca la dote si è ormai caricata di un altro significato, più strettamente connesso con il sistema di trasmissione dei beni. Infatti, la dote è pagata anche a titolo di liquidazione di tutti i diritti ereditari della figlia sull'eredità familiare, di genitori, fratelli e sorelle. In altri termini, la dote è utilizzata per escludere le figlie femmine dall'asse ereditario. Secondo un celebre articolo di Diane Owen Hughes, il sistema dotale così come si configura lungo tutto l'Antico Regime, è il risultato di importanti cambiamenti che hanno avuto luogo tra la fine del Medioevo e l'età moderna.¹⁰ Durante questo periodo, infatti, si diffonde in tutta Europa un sistema di trasmissione dei beni patrilineare, che favorisce cioè esplicitamente l'asse ereditario maschile lungo il quale vengono così trasmessi beni più consistenti e dall'alto valore simbolico – come terre e case. In questo processo, le figlie femmine sono progressivamente marginalizzate fino a essere escluse definitivamente dall'eredità familiare. È in questo momento, e per compensare a una perdita reale di diritti ereditari, che le famiglie iniziano a pagare la dote a titolo di porzione dell'eredità.

Questa è anche la situazione a Torino durante l'Antico Regime. Tra la fine del XVII e i primi decenni del XVIII secolo la legittima – la sola parte dell'eredità che le figlie avrebbero potuto richiedere a norma di legge – diminuisce progressivamente. Secondo le Regie Costituzioni del 1723 la figlia dotata può essere esclusa dalla legittima solo attraverso il testamento paterno.¹¹ Qualche anno più tardi, nell'edizione delle Regie Costituzioni del 1729, questa norma sparisce ma, in un altro paragrafo si afferma che le figlie “congruamente dotate”¹², come nel caso torinese, devono farne rinuncia formale nell'atto di dote.¹³ In questo modo il pagamento della legittima è ormai lasciato a completa discrezione di padri, madri e altri parenti, cosa che di fatto apre la strada alla

9 Gli statuti di Torino del 1360, trascrizione di Dina BIZZARI. In: Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, Torino 1981, pp. 65–138.

10 Diane Owen HUGHES, From Brideprice to Dowry in Mediterranean Europe. In: Journal of Family History 7 (1978), pp. 7–43.

11 Felice Amato DUBOIN, Raccolta per ordine di materia di leggi, editti, manifesti, Della legittima, Lib. VI, Tit. IX, pp. 191–193.

12 La dote era considerata “congrua” quando aveva un valore adeguato alla posizione sociale della ragazza e della sua famiglia.

13 DUBOIN, Raccolta, Della successione degli agnati, ed esclusione delle femmine, Lib. VI, Tit. XIV, pp. 218–219.

effettiva esclusione delle figlie dotate dall'asse ereditario e all'identificazione della dote con la legittima. Significativamente, in questi stessi anni, si registra anche il peggioramento della condizione della vedova in quanto proprietaria. Uno studio di Sandra Cavallo basato sull'analisi di un campione di testamenti torinesi rivela che nei primi decenni del XVIII secolo le vedove ottengono la restituzione della dote con maggiore difficoltà rispetto a quanto accadeva alla fine secolo precedente. Allo stesso tempo, la studiosa rileva che nei testamenti dei mariti aumentano le donazioni di gioielli, vesti e altri ornamenti, proprio nel tentativo di compensare le restrizioni imposte dal recupero della dote.¹⁴

Le nuove norme del codice Napoleone

Vediamo adesso alcune delle novità introdotte dal codice civile napoleonico. In primo luogo questo impone alle autorità civili di tenere i registri di nascita, matrimonio e morte, cosa che fu fatta a partire dal settembre 1803.¹⁵ Il nuovo codice sancisce poi la priorità del matrimonio civile su quello religioso. Le nozze devono essere celebrate prima di tutto davanti a un ufficiale dello stato civile e solo dopo, eventualmente, anche in chiesa. In questo modo, il matrimonio assume le connotazioni di un contratto, invece di essere un sacramento, e come tale, può essere sciolto attraverso il divorzio (anch'esso ufficialmente introdotto in questa circostanza).

Il codice Napoleone introduce anche alcuni cambiamenti importanti nelle relazioni economiche tra i diversi membri della famiglia. Innanzitutto sancisce l'uguaglianza di diritti ereditari tra figli legittimi, cioè tra fratelli – abolendo la distinzione tra cadetti e primogeniti, i diritti di maggiorascato, e i fedecomessi – ma anche (e soprattutto) tra fratelli e sorelle. Un'altra norma in materia di regime patrimoniale tra i coniugi introduce d'ufficio la comunità di beni, dei mobili e degli acquisti, sul modello dei contratti matrimoniali francesi. Con il nuovo codice essi sono d'ufficio basati sulla comunità dei beni, dei mobili e degli acquisti. I beni coniugali sono così distinti in tre parti: le proprietà che il marito ha ricevuto in eredità; quelle della moglie e un insieme di denaro e beni che i coniugi portano nella comunità di comune accordo al momento del matrimonio o acquisiscono durante la vita matrimoniale. Com'è stato osservato da alcuni studiosi, l'enfasi posta sulla coppia comporta di fatto un rafforzamento dell'autorità maritale a discapito di quella paterna o della famiglia di origine.¹⁶ Secondo le nuove regole, infatti, il marito ha ormai il diritto di gestire l'insieme dei beni, compresi quelli di proprietà della moglie la

14 Sandra CAVALLO, *Proprietà o possesso? Composizione e controllo dei beni delle donne a Torino (1650–1710)*. In: CALVI/CHABOT, *Le ricchezze delle donne*, pp. 187–207.

15 Com'è noto, il Concilio di Trento aveva imposto ai parroci l'obbligo di tenere i registri di battesimo, matrimonio e sepoltura.

16 PENE VIDARI, *Famiglia e diritto*, p. 86; FAZIO, *Complicità coniugali*, p. 337.

quale, a sua volta, per intraprendere un commercio, contrarre debiti o aprire crediti, o ancora comparire in giustizia, necessita di un'autorizzazione maritale.

Il nuovo codice ammette anche il regime dotale.¹⁷ Gli studi concordano sul fatto che, durante il periodo napoleonico, un po' in tutta la penisola gran parte delle coppie continuò a preferirlo alla comunione dei beni; ma ora le coppie devono farne esplicita richiesta e in seguito recarsi dal notaio per firmare l'atto notarile. Secondo il nuovo codice la dote resta un insieme di beni "che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio"¹⁸, ma con delle importanti novità. La costituzione di una dote, per esempio, non esime la donna dall'autorizzazione maritale per buona parte delle attività economiche. Soprattutto la dotazione non può avere come conseguenza l'esclusione della figlia dall'eredità familiare, in conformità con la legge che sancisce l'uguaglianza di diritti ereditari di fratelli e sorelle. In altri termini, questo atto non può "ledere i diritti ereditari della donna né servire – come la tradizionale 'dote congua' – ad eliminarli o ridurli"¹⁹, cosa che invece avviene regolarmente nei contratti dotali di Antico Regime. Allo stesso modo, ispirandosi direttamente al diritto romano, il nuovo regime dotale prevede l'obbligo della restituzione *integrale* della dote alla famiglia della sposa in caso di premorienza al marito senza figli. Anche questa norma entra in contrasto con quanto era in uso da secoli, poiché come abbiamo detto, gli statuti medievali della città stabilivano che il marito fosse tenuto unicamente alla restituzione della *metà* della dote. Come vedremo nei prossimi paragrafi, proprio questi due ultimi punti costituiscono l'oggetto delle principali negoziazioni delle famiglie.

Le doti del periodo napoleonico

Per capire le modalità e i tempi di ricezione delle nuove norme in materia di dote da parte delle coppie è indispensabile interrogare gli atti notarili, capire quali sono i soggetti coinvolti, analizzare il contenuto delle clausole. Si tratta di un primo approccio al problema che dovrà in futuro essere ulteriormente sviluppato attraverso il ricorso ad altre fonti e riposizionando gli atti notarili nei loro specifici contesti sociali, familiari ed economici. Ciò non toglie che da questa prima analisi si possano ottenere degli spunti di riflessione interessanti.

Sfogliando gli archivi dei notai torinesi in attività durante il periodo napoleonico, ho schedato integralmente 51 atti di costituzione dotale firmati tra il 1806 e il 1808, quando cioè il codice è ormai in vigore da alcuni anni. L'atto dotale si apre sempre con la dichiarazione degli sposi di voler celebrare

17 L'articolo 1.392 stabiliva che era necessaria una dichiarazione esplicita di dote. Senza questo i beni entravano automaticamente in comunione (art. 1.400). Johannes L. PANSOYA, *Texte et complément de la loi ou Code Napoléon*, Torino 1810–1813.

18 Art. 1.540 del codice civile napoleonico, citato in: MARTINI, *Doti e successioni*, nota 10, p. 296.

19 PENE VIDARI, *Famiglia e diritto*, p. 86.

il matrimonio “selon les lois civiles et de la sainte eglise, sous le régime dotal avec renonciation à la communauté”.²⁰ Seguono le clausole che stabiliscono l'ammontare della dote e del corredo, i tempi e le forme di pagamento e l'impegno del marito a cautelare la dote; poi “les donations reciproques en cas de survivance” o “les gains dotaux”, cioè le clausole che stabiliscono le sorti economiche del coniuge che rimane vedovo (i cosiddetti lucri dotali). A volte, in alcuni atti ci sono delle indicazioni specifiche relative alla presenza di eventuali beni parafernali (denaro, oggetti, gioielli o rendite che sono di proprietà esclusiva della moglie e che non rientrano quindi nel regime dotale) e di doni maritali (gioielli o denaro a titolo di gioie nuziali). Infine, come negli atti notarili pre-napoleonici, chiude l'atto di dotazione la lista dei beni che compongono il fardello e la loro stima.

La scelta del regime dotale interessa quasi tutti i gruppi socio-professionali ma sono quelli medio-alti ad esserne maggiormente coinvolti – la (ex) nobiltà, i professionisti, la burocrazia statale (un gruppo che ha poca incidenza sul totale della popolazione torinese, il 14,3 per cento) a cui si aggiungono alcuni negozianti all'ingrosso. Dal canto loro, gli artigiani, che costituiscono da soli il 36,2 per cento della popolazione, hanno un peso inferiore in questo campione. Infine, non compaiono i numerosi addetti ai servizi manuali (servi, cocchieri, facchini, trasportatori), il 21,8 per cento della popolazione attiva dell'epoca.²¹ Tra gli sposi che dichiarano un mestiere o una condizione (33 su 51) si contano così 10 proprietari – probabilmente per buona parte individui che prima del dominio napoleonico avevano fatto parte della nobiltà torinese²²; 9 tra impiegati, funzionari e liberi professionisti (3 avvocati, 3 medici, 2 notai e un impiegato della dogana); 7 sposi occupati nel commercio all'ingrosso o al dettaglio (2 farmacisti, 3 negozianti all'ingrosso, un commesso di negozio e un oste); e 6 artigiani (un fabbricante di calzetti, un cardatore in seta, un fabbricante di vermicelli, uno scultore in legno, un fabbricante di carrozze e un tornitore). Infine uno sposo è un capitano d'armata. In maniera analoga, tra i padri delle spose che dichiarano un mestiere (13 su 51) si contano 5 tra impiegati e liberi professionisti (2 avvocati, un medico, un notaio, un ricevitore del lotto imperiale); 4 commercianti (un farmacista, un venditore di “droghe” e 2 commercianti all'ingrosso); 2 artigiani (un “confetturiere” e un vetraio) e 2 proprietari.

20 Preciso che a Torino la maggioranza degli atti dotali del periodo napoleonico è redatta in lingua francese.

21 Le percentuali sono calcolate sul totale della popolazione maschile che dichiara un mestiere o una condizione nel censimento della popolazione del 1802 (20.154 individui). Quest'ultimo, detto anche censimento napoleonico, è stato schedato integralmente da un gruppo di studenti sotto la guida della prof.ssa Maria Carla Lamberti ed è conservato in versione informatica presso il Dipartimento di Storia, sezione di Storia economica, dell'Università di Torino. I registri originali del censimento si trovano in: Archivio Storico del Comune di Torino, Coll. XII, Censimento del 1802. Ringrazio Maria Carla Lamberti per avere messo a mia disposizione il database.

22 Giovanni GOZZINI, Ceti e gruppi sociali nella Torino napoleonica. In: Storia di Torino, Torino 2000, vol. VI, pp. 21–44.

Nel campione considerato, le doti oscillano tra poche centinaia di franchi (288 per la precisione della dote di Rosa e Dominique Merlo)²³ e i 63.000 franchi delle dote di Josephine et Prospero Ignazio Sessant Castelli, “proprietary”.²⁴

Formule ambigue e ragioni ereditarie delle figlie

Come abbiamo detto, il nuovo regime dotale, ispirandosi direttamente al diritto romano, rimette in discussione alcune caratteristiche della dote torinese di Antico Regime, frutto di una stratificazione e una contaminazione tra il diritto romano, quello lombardo medievale e le consuetudini locali. Quale fu allora l’atteggiamento delle coppie di fronte alla nuova legislazione? Numerosi indizi invitano a pensare che non ci sia stato, nella maggior parte dei casi, un adeguamento passivo. Al contrario le famiglie furono spinte a elaborare delle soluzioni volte a forzare le nuove disposizioni. L’atto notarile di dotazione, diventava così uno strumento perfettamente legale utile a negoziare, se non aggirare del tutto, alcuni nuovi dettati. Nelle doti napoleoniche, per esempio, la rinuncia della figlia ad altre eventuali ragioni ereditarie è esplicitamente vietata; tuttavia, il ricorso ad alcune espressioni ambigue al momento della stesura dell’atto davanti al notaio permette alle famiglie di ritagliarsi dei margini di arbitrarietà nella nomina degli eredi e nella redistribuzione delle risorse familiari, cosa che non sarebbe possibile se i coniugi si limitassero ad adeguarsi al nuovo regime basato sulla comunità dei beni. Nel 1807, per esempio, Elisabeth Borrone e Jean Bapte Etienne, firmano un atto di dotazione nel quale Elisabeth si costituisce una dote di 6.000 franchi da prendersi sull’eredità paterna²⁵, somma alla quale dovranno aggiungersi altri eventuali diritti ereditari che possano ancora spettarle sull’eredità paterna o materna. Allo stesso tempo, per restare nel solco della legge, queste dichiarazioni sono controbilanciate dall’espressione che riconosce che Elisabeth è “erede universale per la metà del patrimonio del padre”. Ora è interessante notare che nell’atto nessun indizio permette di sapere – anche solo in maniera indicativa – a quanto ammonti complessivamente l’eredità del padre di Elisabeth, cosa che di fatto contribuisce a lasciare molto nel vago le “ulteriori ragioni ereditarie”.²⁶ Allo stesso modo Marie Celestine Alotto nel 1806 riceve una dote di 1.000 franchi che il padre si impegna a pagare con una scrittura d’obbligo “à titre d’avancement de sa succession”.²⁷ Ancora una formula ambigua che nulla dice sull’ammontare dei beni paterni

23 Archivio di Stato di Torino, sezioni riunite (AST, sez. riun.), Notai di Torino, vol. 291, 267r–268r.

24 Ibidem, vol. 1.357, ff. 110r–112v.

25 Ibidem, vol. 614, ff. 423r–424r.

26 Delle espressioni altrettanto opache si trovano anche nell’atto dotale di Rosa Gianotti che riceve dal fratello una dote di 1.500 franchi ai quali bisognerà aggiungere tutti gli altri diritti che possano spettarle sull’eredità del padre, in quanto sua co-erede. Anche qui, nessuna precisazione è fatta a proposito dell’ammontare dell’eredità paterna o di eventuali diritti di Rosa. (Ibidem, vol. 612, ff. 52r–54v).

27 Ibidem vol. 612, ff. 535r–537r.

né sull'effettiva posizione ereditaria di Marie Celestine. Insomma, gli individui, grazie all'aiuto dei notai, si avvalgono di accorgimenti tecnici e giuridici per aggirare le norme del nuovo regime dotale restando in un contesto di legalità. L'utilizzo di formule ambigue permette di fatto a padri e fratelli di beneficiare di un certo margine di azione nella scelta dell'allocazione delle risorse e eventualmente nel discriminare – o escludere del tutto – la figlia da altri diritti ereditari.

Nonostante le famiglie tentino di aggirare la legge facendo ricorso ad artifici giuridici, la norma che sancisce l'uguaglianza di fratelli e sorelle in materia successoria è una disposizione di cui la Restaurazione dovrà, almeno parzialmente, tenere conto. Per questo motivo, come spiega Mirella Scardozi, in Toscana, la legislazione entrata in vigore alla fine della parentesi napoleonica riconosce alle figlie già dotate il diritto di richiedere un supplemento se, all'apertura della successione, la loro quota di legittima supera di un sesto il valore della dote ricevuta.²⁸

Lucri dotali e restituzione della dote: un quadro articolato

I meccanismi appena descritti sono all'opera anche su un'altra questione. Il nuovo regime dotale prevede l'obbligo della restituzione dell'intera dote da parte del marito vedovo alla famiglia della sposa nel caso in cui alla morte di costei la coppia non abbia figli. Questo principio, derivato anch'esso dal diritto romano, è andato da tempo perso nelle doti di Antico Regime. Sin dal periodo medievale, infatti, gli statuti comunali delle città dell'Italia settentrionale (tra cui anche Torino) riconoscono al marito il diritto di tenere in sua proprietà metà della dote. Ora è interessante notare che la maggior parte degli atti dotali considerati prevedono dei "lucri dotali" o "gains dotaux", un insieme di clausole che definiscono il trattamento economico del coniuge rimasto vedovo. Come scrive Manuela Martini, che ha osservato un fenomeno analogo nella Bologna napoleonica,

"il lucro viene pattuito nella forma della donazione *inter vivos* per causa di nozze, spesso con la specificazione del sostegno agli oneri matrimoniali incontrati dal marito e accompagnata da formule di autorizzazione e consenso parentale alla figlia donante, che si impegna anche per i suoi eredi".²⁹

Ora, a ben vedere i lucri dotali altro non sono che accordi finalizzati a stabilire tempi e modalità di restituzione (o di non restituzione) della dote. Nella stragrande maggioranza dei casi il marito ottiene che la metà della dote passi in sua proprietà in caso di sopravvivenza alla moglie senza figli. Siamo dunque

28 Mirella SCARDOZZI, Tra due codici: i contratti dotali nella toscana preunitaria. In: CALVI/CHABOT, *Le ricchezze delle donne*, pp. 95–120.

29 MARTINI, *Doti e successioni*.

ancora in presenza di un *escamotage* tecnico-giuridico: questi patti permettono al marito di aggirare la norma della restituzione integrale della dote prevista dal nuovo regime senza infrangerla esplicitamente. In quegli stessi atti, infatti, gli sposi dichiarano anche di rimettersi alle disposizioni della legge per quel che riguarda la restituzione della dote.³⁰ Altre volte poi, le clausole dei lucri dotali vengono presentati come delle “modificazioni” alle disposizioni legislative³¹, modificazioni che di fatto, nelle loro conseguenze concrete invalidano la norma. In alcuni casi gli scopi sono ancora più espliciti e le parti non esitano a riconoscere che il lucro dotale del marito è nient’altro che la metà della dote. Nell’atto di Clementina Brondelli e Filippo Silvestri, firmato nel 1806, si legge che

“en cas de survie du futur époux à la dite épouse *il gagnera la moitié de la dot en propriété* s’il n’y aura pas d’enfants de ce mariage ou l’usufruit de la dot entière en cas contraire, *sous lesquelles modifications la dot et le trousseau seront restitués* aux ayant cause de la dite future épouse”.³²

Un altro elemento caratterizza il caso torinese rispetto a quello bolognese: l’importanza e la diffusione dei lucri dotali reciproci, che prevedono cioè una compensazione anche per la vedova. Nel campione se ne contano 15, più 2 casi di lucri dotali a favore del solo marito e 4 in cui è la vedova senza figli ad assicurarsi un trattamento economico. Nei casi di reciprocità la donna ottiene quasi sempre una somma inferiore rispetto a quella a cui ha diritto il marito. Spesso si tratta dell’assicurazione che anche restando vedova senza figli potrà ottenere effettivamente indietro l’*intera dote* e il corredo, oltre ad alcuni *gioielli* ricevuti a titolo di *doni nuziali* dal marito. Questi ultimi non costituiscono un elemento residuale della dinamica qui analizzata poiché, come hanno spiegato anche altri studi, i doni maritali sono beni dallo statuto giuridico fluido ed incerto e per questo possono essere utilizzati a discrezione del marito, soprattutto per compensare le difficoltà che incontrerà la vedova nel recupero della dote.³³ Tale lucro maritale, quindi, ha soprattutto uno scopo cautelativo e preventivo, rispetto a delle pratiche che probabilmente tendono a limitare il più possibile la restituzione della dote in favore dell’asse patrimoniale maritale (ricordiamo infatti che, almeno in teoria, la dote deve essere resa integralmente alla vedova senza figli dagli eredi del defunto marito). Nell’atto di Victoire et Joseph Ruffinatto, per esempio, si legge che in caso di sopravvivenza del marito senza prole costui riceverà in proprietà “metà della dote” (e recupererà anche

30 Una delle formule più frequenti recita: “quant à la restitution de la dot les futurs époux se rapportent aux dispositions de la loi sur le régime dotal”.

31 Secondo un’altra formula, il paragrafo dedicato ai lucri dotali si conclude dicendo che “sous lesquelles modifications la dot et le trousseau seront restitués aux ayant cause de la dite future épouse”.

32 AST, sez. riun., Notai di Torino, vol. 3.943, ff. 361 bis r–326 bis v (corsivo mio).

33 CAVALLO, Proprietà o possesso?, pp. 197–198; Manuela MARTINI, Crediti e relazioni coniugali nelle famiglie della nobiltà bolognese del XIX secolo. In: CHABOT/CALVI, Le ricchezze delle donne, pp. 203–223.

l'aumento dotale)³⁴ e sarà obbligato a restituirne la metà e il corredo a chi di diritto (cioè alla famiglia della sposa); viceversa, nella situazione opposta, la vedova riceverà l'*intera* dote, l'aumento, il corredo e i *gioielli nuziali* (un collier, un paio di orecchini, un pettine, una spilla e due anelli in oro del valore complessivo di 180 franchi).

Questi meccanismi, tuttavia, sembrano coinvolgere in maniera diversa i gruppi socio-professionali, al punto che quando si allarga l'angolo di osservazione al di là dei proprietari e delle professioni liberali, emerge un quadro più articolato, un ventaglio di soluzioni patrimoniali. Per esempio, tra i commercianti, negozianti e i gruppi artigianali i lucri reciproci sembrano assicurare una reale contropartita per la vedova, somme di denaro che seppur modeste riducono lo squilibrio tra marito e moglie, così evidente tra le famiglie più agiate. Nell'atto dotale di Caterina Ortalda e Giovanni Calosso, negoziante, la prima fa donazione irrevocabile di 5.000 franchi (cioè di metà della dote) al marito in caso di premorienza senza figli e ne riceverà (solo) 1.670 in proprietà (o, a scelta, 3.350 in usufrutto) in caso di premorienza del marito.³⁵ A volte poi, il lucro dotale prevede uno scambio egualitario tra coniugi, come nel caso di Marie Françoise e Matthieu Brassié, scultore in legno, i quali si fanno donazione reciproca di 340 franchi.³⁶ Insomma, l'esigenza di aggirare le regole – e di favorire l'asse patrimoniale maritale – sembra essere più forte laddove gli individui vogliono assicurare la conservazione, se non addirittura l'incremento, del patrimonio. Costoro non intendono rischiare di veder uscire dagli assetti familiari beni immobili come case, cascine e terre sui quali è stata ipoteca la dote e che oltre ad avere un valore economico ne hanno anche uno simbolico dal momento che contribuiscono al prestigio della famiglia.³⁷ Al contrario, per gli altri gruppi socio-professionali, la possibilità di manipolare le norme del nuovo regime dotale permette di trovare soluzioni patrimoniali inedite nelle quali altre sono le priorità e le aspettative al centro delle strategie familiari, come per esempio, quella di inserire la dote nei circuiti dell'attività economica e assicurarsi così un certo livello di credito e di stabilità.

34 L'aumento dotale (*augmentum dotis*) è una somma pagata dallo sposo alla sposa e corrisponde a un terzo del valore complessivo della dote. Alla morte del marito, l'aumento va pagato alla vedova insieme alla dote e al corredo.

35 AST, sez. riun., Notai di Torino, vol. 293, ff. 481r–482v.

36 Ibidem, vol. 293, ff. 101r–103v.

37 Nel 1807 per esempio, Paul Allasonet, "proprietario", ipoteca la dote della moglie su una cascina e su 84 giornate di terra che possiede sul territorio della comunità di Sciolze (Ibidem, vol. 1.122, ff. 356r–358r). Dal canto suo Vittorio Michelotti, medico, stabilisce un'ipoteca su una fattoria e su 316 giornate di campi, vigne, boschi e prati che possiede in comune con i suoi fratelli – dai quali è ancora indiviso – nelle comunità di Caselle e Robassomero, nella campagna torinese (Ibidem vol. 253, ff. 54r–56v).

Le scelte di artigiani e commercianti

A questo punto, è ormai chiaro che il contesto sociale e professionale delle coppie che costituiscono la dote nel periodo napoleonico è un elemento cruciale dell'analisi poiché la dote stessa ha un valore ed è destinata ad usi differenti. È proprio questo a spiegare le logiche che spingono i coniugi dei gruppi sociali artigianali e del commercio a scegliere la dote. Per esempio, i beni posti sotto il regime dotale sono inalienabili, cioè non possono essere né venduti, né ceduti né donati. Ora, assicurare la dote sui beni della bottega o nel fondo di commercio significa proteggere almeno in parte queste attività economiche poiché tali beni non potranno essere facilmente sequestrati nel caso di una controversia con i creditori o nel caso di un intervento dell'ufficiale giudiziario. Nell'atto di dotazione di Josephine Toggia e Thomas Dotta, farmacista, la dote del valore di 2.000 franchi più un corredo di 454 franchi sono assicurati e ipotecati sul negozio e fondo di farmacia che Thomas possiede a Pianezza (una comunità non lontana da Torino) dove risiede e dove molto probabilmente si installerà la coppia.³⁸ Un ragionamento simile deve essere pure all'origine della scelta del regime dotale per Angela e Giuseppe Rachetti, proprietari di un'osteria a Torino nella quale è investita tutta la dote della donna, del valore (modesto) di 545 franchi.³⁹

Per le stesse ragioni, anche le mogli che esercitano un'attività autonoma rispetto a quella del marito sono incoraggiate a scegliere il regime dotale, cosa che permette di tenere ben separata la loro attività economica (e i loro beni) nell'eventualità in cui il marito dichiara bancarotta. È il caso di Anna Bosenino, rivenditrice, che nel 1807 si reca dal notaio insieme al marito, fabbricante di carrozze; o di Geneviève Chariglione, "marchande potière" e sposa di Francesco Lobera, fabbricante di vermicelli. In questa prospettiva, dunque, la scelta del regime dotale risponde a specifiche esigenze di economia coniugale, ed è una vera e propria strategia per gestire al meglio una bottega o un commercio. Non si tratta di un fenomeno secondario poiché artigianato e commercio costituiscono lo zoccolo duro del mercato del lavoro torinese, e insieme occupano più del 48 per cento della popolazione maschile e femminile con un mestiere.⁴⁰

Conclusioni

Il periodo napoleonico rappresenta una fase storica breve ma densa della storia italiana, ricca di implicazioni sociali e normative destinate a durare ben al di là della Restaurazione. In questo contesto di grandi cambiamenti, gli individui, con l'aiuto dei notai, formulano soluzioni che permettono di negoziare le

38 Ibidem, vol. 615, ff. 126r–128r.

39 Ibidem, vol. 292, ff. 130r–132v.

40 Percentuali calcolate sull'insieme della popolazione torinese maschile e femminile con mestiere (27.451 individui).

nuove norme. Il ricorso al contratto dotale per esempio si rivela uno strumento giuridico perfettamente legale per ritagliarsi dei margini di manovra e aggirare così le nuove regole sul diritto successorio che equiparano fratelli e sorelle o quelle che obbligano il marito alla restituzione integrale della dote alla famiglia della sposa in caso di premorienza della moglie. Dall'altro lato, la varietà delle doti stipulate a Torino nel periodo napoleonico suggerisce anche che tali comportamenti non sono uniformi ma determinati da ragioni e aspettative che variano, per esempio, a seconda dei gruppi socio-professionali. Così, le logiche che spingono i proprietari terrieri a stipulare dei contratti dotali non sono le stesse che incoraggiano a farlo artigiani e commercianti. Si tratta di dinamiche interessanti che permettono di svelare delle soluzioni patrimoniali indite ma che necessitano di ulteriori indagini possibili soltanto inserendo le coppie nel loro contesto sociale, professionale e familiare.

Beatrice Zucca Micheletto, Die Einführung des Napoleonischen *Code civil* in Turin: das eheliche Güterrecht zwischen Norm und Praxis

Dieser Beitrag befasst sich mit der Akzeptanz des Napoleonischen *Code civil* durch Familien und Personen in Turin in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts. Eine im Bereich des ehelichen Güterrechts grundlegende Bestimmung sah die Einführung der Gütergemeinschaft nach dem Modell der französischen Eheverträge vor. Bis dahin waren die güterrechtlichen Beziehungen zwischen Eheleuten in Turin vom Dotalsystem geprägt gewesen. Der Napoleonische *Code civil* ließ zwar weiterhin Mitgiften zu – was bei der Heirat explizit beantragt werden musste –, führte aber einige Änderungen bezüglich der im Ancien Régime geltenden Normen und üblichen Praxis ein. Dem neuen *Code* gemäß durfte das Stellen einer Mitgift beispielsweise nicht den Ausschluss der Tochter vom Familienerbe zur Folge haben – in Übereinstimmung mit jener Regelung des *Code civil*, die gleiches Erbrecht für Söhne und Töchter festschrieb. Zudem musste der Ehemann der Herkunftsfamilie der Frau die gesamte Mitgift zurückgeben, wenn diese ohne Nachkommen verstarb (im Unterschied zum Ancien Régime, wo mittelalterliche städtische Statuten dem Ehemann das Recht zugesprochen hatten, die Hälfte der Mitgift für sich zu behalten).

Die Durchsicht der Notariatsarchive in napoleonischer Zeit belegt, dass in Turin ein Gutteil der Paare unterschiedlichster sozialer Zugehörigkeit das Dotalsystem der Gütergemeinschaft vorgezogen hat. Die genauere Untersuchung eines Samples von Mitgiftverträgen zeigt, dass zahlreiche Personen und Familien auf solche Verträge, die der *Code civil* erlaubt hat, rekurrten, dass sie aber gleichzeitig versuchten, das neue Recht zu umge-

hen, was die Bestimmungen hinsichtlich des Ausschlusses der Töchter vom Erbe und hinsichtlich der Verpflichtung des Ehemannes zur Rückgabe der Mitgift betraf. Im ersten Fall ermöglichte der Rückgriff auf einige zweideutige Ausdrücke beim Aufsetzen des Dokumentes beim Notar den Familien, sich einen gewissen Spielraum zu schaffen, der ihnen tatsächlich weitgehende Freiheit bei der Nominierung der Erben und beim Aufteilen der familialen Ressourcen ließ. Im zweiten Fall wurden gesonderte Vereinbarungen über den *lucro dotale* aufgesetzt, die dem Ehemann einen erheblichen Anteil an der Mitgift sicherten, womit man die Bestimmung der vollständigen Rückerstattung umging.

Mit der Analyse der spezifischen Dynamiken in Turin greift dieser Beitrag das Problem der gesellschaftlichen Akzeptanz von neuen Bestimmungen und Gesetzen auf; vor allem will er zeigen, dass neue Normen oft – wenn sie in Gegensatz zu Interessen und zu einer bis dahin üblichen und von vielen Personen und Familien akzeptierten und geteilten Praxis stehen – strategisch angepasst, neu ausgehandelt oder sogar umgangen werden, ohne sie jedoch formal zu brechen.